

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 5 ottobre 2026, n. 26251

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 320/04/19 del 18/02/2019, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da Magazzini Darsena s.p.a. in liquidazione e in fallimento (di seguito MD) avverso la sentenza n. 387/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Ferrara (di seguito CTP), che aveva rigettato i ricorsi riuniti della società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d'imposta 2007 e 2010 e di due atti di contestazione sanzioni emessi con riferimento ai menzionati atti impositivi.

1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il recupero conseguiva all'indebita adesione della società contribuente al regime della liquidazione dell'IVA di gruppo, posto che la controllante Sinteco Real Estate s.p.a. (poi Partxco s.p.a., di seguito Partxco), titolare formale dell'intero pacchetto azionario di MD, aveva ceduto in pegno dette azioni alla Cassa di Risparmio di Ferrara (di seguito Carife) sin dal 2001, con conseguente perdita del diritto di voto in assemblea e, quindi, del relativo controllo della società contribuente.

1.2. La CTR accoglieva l'appello di MD evidenziando che: a) le azioni possedute da Partxco e concesse in pegno a Carife erano azioni ordinarie e, quindi, dotate di diritto di voto; b) la controllante, pertanto, manteneva la titolarità del pacchetto azionario della società contribuente che gli garantiva il controllo, anche se il diritto di voto era concretamente e teoricamente esercitabile dalla banca; c) peraltro, Partxco, anche in relazione di un accordo con la banca, ha continuato ad esercitare il diritto di voto, così mantenendo il controllo su MD.

2. L'Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. MD resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

4. Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta e chiedeva il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso AE deduce violazione dell'art. 73, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979 e degli artt. 2352, secondo comma, e 2359 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nozione di controllo sia evincibile unicamente dalla percentuale di possesso delle azioni della società controllata e non già dall'esercizio del diritto di voto, nella specie sottoposto all'assenso di Carife.

1.1. Il motivo è ammissibile, diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente. Invero, il motivo proposto da AE mette in discussione essenzialmente la nozione di controllo indicata dal primo giudice, senza mettere in discussione la ricostruzione in fatto e l'interpretazione degli atti effettuata dal giudice di appello. In buona sostanza, ciò che si intende fare valere in giudizio è l'esistenza di un vizio di sussunzione.

1.2. Il motivo è, peraltro, infondato.

1.3. Appaiono necessarie alcune precisazioni al fine di correggere la ricostruzione teorica non propriamente perspicua operata dalla CTR in ordine alle nozioni di gruppo IVA e



IVA di gruppo, che sono ontologicamente differenti. Ci si riporta, in proposito, all'ampia motivazione di Cass. n. 16016 del 25/05/2026.

1.3.1. In particolare, l'art. 4 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) individua i soggetti passivi IVA e, al par. 4, seconda alinea, specifica che "... ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi", con ciò istituendo la base normativa del gruppo IVA.

1.3.2. In maniera pressoché analoga, l'art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), applicabile nel caso di specie, afferma che "... ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi", aggiungendo che "Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione".

1.3.3. La giurisprudenza unionale ha avuto modo di precisare, già con riferimento alla sesta direttiva, che l'unica condizione posta dall'art. 4, par. 4, affinché lo Stato membro possa considerare entità indipendenti tra loro e stabilite nel suo territorio nazionale come unico soggetto passivo IVA è rappresentata dalla esistenza di vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo (CGUE 1 dicembre 2022, in causa C-141/20, NGD mbH, punto 44; CGUE 25 aprile 2013, in causa C-480/10, Commissione/Svezia, punto 35); con la ulteriore conseguenza che l'unico soggetto passivo IVA è il gruppo e non anche le singole entità indipendenti che lo compongono (CGUE, NGD mbH, cit., punti 45 e 46, e giurisprudenza ivi citata), benché possa essere designata la "società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo, qualora tale società sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte del gruppo, in modo da garantire l'esatta riscossione dell'IVA" e ciò non comporti rischio di perdite fiscali (CGUE, NGD mbH, cit., punti 56 e 57).

1.3.4. Quanto alla natura dei "vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo", tale espressione non deve essere interpretata in senso restrittivo (CGUE, NGD mbH, cit., punto 48 e, con riferimento all'art. 11 della direttiva IVA, CGUE, Commissione/Svezia, cit., punto 36). Il che, peraltro, non impedisce agli Stati membri di "subordinare, nell'ambito del margine di discrezionalità loro riconosciuto, l'applicazione del regime del gruppo IVA a talune restrizioni", purché dette restrizioni rientrino negli obiettivi delle direttive "volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a contrastare la frode e l'evasione fiscali (v., in tale senso, sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schifffahrt, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)" (CGUE, NGD mbH, cit., punto 51; si veda anche il punto 66).

1.3.5. Più in particolare, "la natura meramente stretta dei rapporti che vincolano le entità all'interno del gruppo IVA non può, in assenza di altri requisiti, indurre a ritenere che il legislatore dell'Unione abbia inteso riservare il beneficio del regime del gruppo IVA alle sole entità che si trovino in un rapporto di subordinazione con la società madre del gruppo di imprese considerato. Benché l'esistenza di un tale rapporto di subordinazione consenta di presumere la natura stretta delle relazioni tra le entità di cui trattasi, essa non può tuttavia, in linea di principio, essere considerata come una condizione necessaria alla costituzione di un gruppo IVA. La conclusione sarebbe diversa solo nei casi eccezionali



in cui una tale condizione fosse, in un determinato contesto nazionale, una misura allo stesso tempo necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire prassi o condotte abusive o a lottare contro la frode o l'evasione (v., in tale senso, sentenza del 16 luglio 2015, *Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt*, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punti 44 e 45)" (CGUE, NGD mbH, cit., punto 68). Da ciò consegue, secondo la medesima sentenza che "il requisito della maggioranza dei diritti di voto oltre a quello relativo ad una partecipazione maggioritaria... non costituisce a priori,... una misura necessaria e adeguata per il conseguimento degli obiettivi volti a prevenire prassi o condotte abusive a lottare contro la frode o l'evasione fiscali" (punto 69).

1.3.6. La sentenza da ultimo citata ha poi ricordato (punto 76) i rilievi effettuati dalla Commissione UE al punto 3.2. della comunicazione COM/2009/0325, secondo i quali "un gruppo IVA potrebbe essere descritto come una "finzione" creata ai fini dell'IVA, in cui la sostanza economica prevale sulla forma giuridica. Un gruppo IVA è un genere particolare di soggetto passivo che esiste soltanto ai fini dell'IVA. Si basa su reali vincoli finanziari, economici ed organizzativi tra imprese. Benché ogni membro del gruppo mantenga la propria forma giuridica, la costituzione del gruppo IVA prevale, soltanto ai fini dell'IVA, sulle forme giuridiche basate, ad esempio, sul diritto civile o sul diritto societario".

1.4. Con riferimento specifico al gruppo IVA, lo Stato italiano non ha recepito la sesta direttiva e ha recepito la direttiva IVA solo a far data dal 01/01/2018 (anche al fine di evitare un procedimento per infrazione), con l'introduzione, nell'ambito del decreto IVA, degli artt. 70-bis ss. Ha, tuttavia, introdotto, a far data dal 01/04/1979, il regime speciale concernente la liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 1 del D.P.R. 29/01/1979, n. 24). In particolare, è stato modificato l'art. 73 del decreto IVA, il quale, al terzo comma, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, così statuisce: "Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili... Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente".

1.4.1. Secondo l'art. 2 del D.M. finanze 13 dicembre 1979, applicabile *ratione temporis*, "Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto...".

1.4.2. La superiore disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 1 del D.M. finanze 13 febbraio 2017, il quale: a) ha cambiato il periodo di pregresso possesso della percentuale di controllo (dal 1 luglio dell'anno solare precedente anziché dall'inizio dell'anno solare precedente); b) ha preso atto di Cass. S.U. n. 1915 del 02/02/2016, la quale ha stabilito che il regime di liquidazione dell'IVA di gruppo "si applica anche se la società controllante sia una società di persone".

1.5. Il superiore excursus normativo e giurisprudenziale consente di trarre alcune conclusioni utili ai fini del tema da affrontare. 1.5.1. In primo luogo, deve evidenziarsi



che la disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73, terzo comma, del decreto IVA) si distingue nettamente dalla disciplina del gruppo IVA (artt. 70 bis ss. del decreto IVA) ed è con quest'ultima incompatibile. Mentre la prima ipotesi implica l'esistenza a fini IVA di un soggetto passivo unico (il gruppo), con un'unica partita IVA, sicché le entità che lo compongono non sono soggetti passivi (CGUE 11 luglio 2024, in causa C-184/23, Finanzamt T, punti 39 e 40), la seconda ipotesi implica l'esistenza di più soggetti indipendenti che, in ragione dell'esistenza di un controllo, facoltizza la presentazione di un'unica dichiarazione IVA da parte della controllante, nella quale confluiscono anche i rapporti di debito/credito d'imposta delle controllate. La disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo è, peraltro, legittima, non ostandovi né il principio di neutralità, né il principio di abuso del diritto, né, infine, quello di proporzionalità (cfr. il dispositivo di CGUE 22 maggio 2008, in causa C-162/07, Ampliscientifica).

1.5.2. Peraltro, la direttiva IVA, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, è stata oggi attuata nel nostro ordinamento, sicché - pur tenendosi conto della netta distinzione più sopra delineata tra la disciplina prevista dall'art. 73, terzo comma, del decreto IVA e quella prevista per il gruppo IVA - non può escludersi che i principi ricavabili dalla disciplina unionale siano utilizzabili a fini interpretativi del diritto interno, posto la tendenziale coincidenza delle finalità delle due normative.

1.5.3. In questo contesto, deve escludersi che la nozione di controllo ai fini dell'applicazione della disciplina dell'IVA - e, quindi, anche dell'art. 73, terzo comma, del decreto IVA - possa attingere a nozioni ricavabili aliunde, ad esempio dalla disciplina del diritto civile o commerciale, dovendo all'uopo tenersi conto essenzialmente del diritto unionale e delle ragioni che hanno dettato la relativa disciplina, anche sotto il profilo del contrasto alle frodi, nonché di quanto dettato dalla normativa interna, interpretata alla luce dei principi unionali. Si esprimono in senso sostanzialmente conforme sia Cass. S.U. n. 1915 del 02/02/2016, la quale specifica che la nozione di controllo ai fini delle imposte dirette è diversa da quella utilizzabile ai fini IVA, sia Cass. n. 24472 del 05/10/2018.

1.5.4. Deve, infine, riconoscersi che la nozione unionale di controllo a fini IVA fa riferimento generale a vincoli finanziari, economici e organizzativi, senza vincoli quantitativi di partecipazione al capitale della società controllata; e che, pertanto, il limite quantitativo indicato dalla disciplina italiana per l'applicazione della liquidazione dell'IVA di gruppo (partecipazione superiore al cinquanta per cento della controllante nella controllata: cfr. art. 2 del D.M. finanze 13 dicembre 1979) può trovare una sua giustificazione solo in quanto idoneo a evitare proprio quei comportamenti fraudolenti stigmatizzati dall'art. 11 della direttiva IVA (cfr. CGUE, NGD mbH, cit., punto 68 e 69, nonché CGUE, Ampliscientifica, punto 31).

1.6. Fatte le superiori doverose precisazioni, occorre prendere atto che il pegno delle azioni di MD concesso da Partxco a Carife - in mancanza di diversa specificazione, non risultante agli atti (non può, infatti, trattarsi di pegno senza spossessamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, conv. con modif. nella L. 30 giugno 2016, n. 119, entrato in vigore in epoca successiva) - ha determinato, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 2786 cod. civ., lo spossessamento della società controllante a beneficio della creditrice pignorataria.

1.6.1. Peraltro, con il pegno di azioni di cui all'art. 2352 cod. civ. il socio non perde la propria qualità, nonché tutti i diritti amministrativi alla stessa riconnessi (cfr. Cass. n. 16047 del 10/06/2024), fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta, invece, al creditore



pignoratizio. Anche l'esercizio di tale diritto può, comunque, essere regolamentato da un accordo tra le parti, che stabilisca chi debba esercitarlo e con quali modalità.

1.7. Orbene, nel caso di specie, la CTR ha accertato, in punto di fatto, che: a) vi era un accordo tra le parti in ordine all'esercizio del diritto di voto; b) tale accordo implicava che il voto sarebbe stato esercitato da Partxco, intervenendo Carife soltanto nelle delibere che avrebbero potuto arrecare pregiudizio alle proprie ragioni di credito; c) Partxco aveva regolarmente e liberamente esercitato il proprio diritto di voto nelle assemblee di MD anche successivamente all'avvenuta concessione in pegno delle quote per un periodo di tempo significativo (oltre undici anni).

1.8. Dall'accertamento di fatto compiuto dalla CTR si ricava, pertanto, che, sebbene Partxco, socio al 100% di MD, abbia subito uno spossessamento delle azioni in conseguenza del pignoramento, ha continuato a mantenere il controllo su MD in ragione dell'accordo con Carife sul diritto di voto, pacificamente e liberamente esercitato per oltre undici anni.

1.8.1. Tale forma di controllo è pienamente rispondente a quella delineata dal diritto unionale, che non può che conformare anche l'interpretazione del diritto interno verso forme di "possesso" più sostanzialistiche, riconnesse al concreto esercizio del diritto di voto. Del resto, anche l'art. 2 del D.M. finanze del 1979 valorizza ai fini del controllo proprio l'esercizio del voto in assemblea, tanto da escludere dalle percentuali richieste (in ipotesi pacificamente sussistenti) le azioni senza diritto di voto.

1.9. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto:

"Il pegno delle azioni della società controllata concesso dalla società controllante ad un terzo non esclude l'applicabilità del regime speciale dell'IVA di gruppo qualora, nonostante il formale spossessamento delle azioni, la società controllante continui ad esercitare liberamente e sostanzialmente, in virtù di un accordo intervenuto con il creditore pignoratizio, il diritto di voto inglobato nelle azioni concesse in pegno nell'assemblea della società controllata".

2. In applicazione del menzionato principio di diritto il ricorso va, dunque, rigettato. La relativa novità della questione affrontata nella presente controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

